

Delibera n. 106/97 (adottata il 21 - 10 - 1997)

**Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica
ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
26 giugno 1997, n. 70/97 e modificazione dell'art. 6, comma 6.14,
della medesima deliberazione (Deliberazione n. 106/97)**

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 21 ottobre 1997;
- Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 204 del 2 settembre 1997 (di seguito deliberazione n. 92/97), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
- Visto l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica di sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito deliberazione n. 70/97);
- Visto l'articolo 6, comma 6.14, della deliberazione n. 70/97;
- Ritenuto, al fine di ridurre la variabilità dei contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici dovuta a cause diverse dall'andamento dei prezzi internazionali dei combustibili, altresì opportuno modificare lo stesso articolo 6, comma 6.14, prevedendo che le differenze tra il gettito della parte B della tariffa ed il fabbisogno necessario alla corresponsione dei contributi siano congruate con cadenza annuale;

Delibera:

Art. 1 - Aggiornamento della tariffa elettrica

A decorrere dall' 1 novembre 1997:

- a) Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo giugno – settembre 1997, è fissato pari a 23,374 L/Mcal;
- b) La parte B della tariffa viene aumentata del 6,19%; le aliquote relative alla parte B della tariffa, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione n.92/97, sono proporzionalmente aumentate con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;
- c) La Tabella 1 di cui alla deliberazione n. 70/97 è sostituita dalla tabella riportata nel seguito, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2 - Modifica dell'art. 6, comma 6.14, della deliberazione 26 giugno 1997, n.70/97

Il comma 6.14, articolo 6 della deliberazione dell'Autorità 20 giugno 1997, n.70/97 è sostituito dal seguente:

“Eventuali differenze tra il gettito della parte B della tariffa relativo all'energia elettrica fornita all'utenza finale dalle imprese distributrici nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo ed i contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici relativi all'energia elettrica prodotta o importata nello stesso periodo, sono portati in aumento o diminuzione di tali contributi. L'aumento o diminuzione è, per ciascuna impresa, proporzionale ai contributi di cui alla lettera a) del comma 6.11, riconosciuti per lo stesso periodo.”

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97 (novembre-dicembre 1997)

<i>Classi di utenza</i>	<i>Componenti inglobate della parte A</i>	<i>Parte B</i>	<i>Importo totale inglobato in tariffa</i>	<i>Sovrapprezzi non inglobati (magg. straord. Art.33, comma 1, legge n. 9/91 per la parte necessaria alla copertura delle minori entrate per lo Stato)</i>
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,7	18,8	38,5	1,9
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	29,4	80,3	109,7	2,1
2) Forniture per usi agricoli	25,5	54,6	80,1	2,0
3) Altri usi	27,3	58,5	85,8	2,2
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	21,1	39,8	60,9	1,8
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	18,6	37,9	56,5	1,4
6) Alluminio primario	6,5	6,2	12,7	0,4
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	4,8	3,6	8,4	0,2

Valori in L/kWh